

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

servizio di taratura strumentazione NARDA per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga per le apparecchiature di cui all'elenco, le cui scadenze di taratura ricadono nel periodo 2019-2022

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di taratura della strumentazione per la misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a banda larga di ARPAT, di cui all'elenco allegato 1. Trattandosi di strumentazione la cui taratura è a cadenza biennale, affinché tutta la strumentazione di cui all'elenco possa essere tarata, si prevede che tale servizio si possa svolgere nell'arco del periodo 2019-2022.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il servizio di taratura sarà svolto presso i laboratori della ditta affidataria.

La strumentazione sarà inviata tramite corriere individuato dalla ditta affidataria.

Le spese per la spedizione, sia di andata che di ritorno, saranno a carico della ditta affidataria che le rimetterà ad ARPAT nella fattura di competenza.

Ogni invio di strumentazione al laboratorio sarà anticipato da una comunicazione di ARPAT con l'elenco degli strumenti che verranno inviati.

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario, in ribasso rispetto all'importo di euro 55.000,00, oltre IVA; costi della sicurezza zero euro.

Il servizio si svolgerà nell'arco di un triennio (presumibilmente 2019-2022), a decorrere dalla data di stipula del contratto, al fine di consentire la taratura, a cadenza biennale, di tutta la strumentazione di cui all'elenco.

ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna della strumentazione tarata saranno concordati di volta in volta con i referenti tecnici di ARPAT.

ART. 5 – ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Gli ordini di acquisto, saranno effettuati dalle seguenti sedi:

- Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici di Livorno - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114
- Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici di Siena - 53100 - Siena, Loc. Ruffolo
- Area Vasta Centro – Settore Agenti Fisici di Firenze - 50144 – Firenze, Via Petrella, 16

Gli ordini saranno trasmessi, via posta elettronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Aggiudicatario.

L'I.V.A., applicata di legge, sarà a carico di ARPAT.

Il corrispettivo offerto in gara è fisso ed invariabile.

Il corrispettivo sarà pagato a seguito di emissione di fattura elettronica relativa a ciascun ordine di acquisto, subordinatamente alla verifica di regolare esecuzione con esito positivo, effettuata da ARPAT nel termine di 15 gg., successivi alla data di ricevimento della fattura.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità, con esito positivo.

ARPAT applica il regime della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture dovranno:

- essere trasmesse, tramite SDI, in forma elettronica (secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013)
- intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze – Codice Fiscale e P.IVA 04686190481
- riportare il numero di CIG

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica PA è: **UFNBJI**.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'affidatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentito l'affidatario.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione e non potrà essere imputato in fattura alcun costo aggiuntivo al di fuori delle spese di spedizione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto in relazione ai singoli ordini emessi dalle strutture di ARPAT, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, da svincolare soltanto alla conclusione del contratto, previa acquisizione di DURC regolare.

Nel caso di contestazione da parte dei Settori Agenti Fisici di ARPAT destinatari del servizio per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla data definizione della pendenza .

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo

bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati ad ARPAT entro sette (7) giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette (7) giorni dall'avvio del servizio o della fornitura.

I bonifici, le fatture e le relative bolle di consegna riporteranno, tra gli altri elementi, il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al contratto in oggetto .

ART. 6 – MODALITA' DI CONSEGNA – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Le consegne della strumentazione tarata dovranno avvenire direttamente nel luogo indicato nell'ordine, **entro venti (20) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine** salvo diversa indicazione posta sull'ordine stesso o concordata telefonicamente.

Eventuali deroghe alle consegne dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione e/o altro incaricato del Settore Amministrativo di Area Vasta emittente l'ordine.

L'orario di ricezione della merce si intende dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

L'affidatario deve notificare tempestivamente ai Settori Agenti Fisici di Area Vasta i casi di ritardi nella consegna.

Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine e il n.di CIG.

ART. 7 – CESSIONE O SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario, il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARPAT nomina un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto, che si avvarrà di un assistente per ogni sede di destinazione della strumentazione, per ogni struttura di Area Vasta di ARPAT.

Il Direttore dell'esecuzione ha il compito del controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima

richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 1341 C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L.136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In tali ipotesi, ARPAT potrà incamerare la cauzione, nonché procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, **previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni**, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'affidatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del

- contratto di appalto;
- l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili;
- l'affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ARPAT;
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

ART. 11 – RECESSO (art. 1341 C.C.)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da **Consip S.p.A.** successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'Aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n. 136.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che i dati trasmessi a questa Amministrazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

L'Aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si

svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'Aggiudicatario.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 15 – STIPULA CONTRATTO E SPESE (art. 1341 C.C.)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo, assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 dovrà essere rimborsata dal contraente alla stipula del contratto.

ART. 16 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2019;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(gli atti sono reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>)

ART. 17 – FORO COMPETENTE (art. 1341 C.C.)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAT e l'Aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")